D.P. n. 575/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";
VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";
VISTA la nota prot. n. 10916 del 12.07.2016, acquisita dal Dipartimento Regionale delle Autonomie locali il 13.07.2016 al n. 10870 con la quale il Segretario Generale di **SCORDIA** ha comunicato che il Consiglio comunale, con la Deliberazione n. 44 del 12.07.2016 ha approvato, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, Avv. Franco Tambone;
VISTA la nota prot. n. 11670 del 22.07.2016 assunta al protocollo del Dipartimento Regionale delle autonomie locali il 25.07.2016, al n. 11516, con cui è è stata trasmessa la deliberazione n. 44 del 12.07.2016 da cui risulta che la proposta di deliberazione relativa alla mozione di sfiducia è stata approvata con n. 14(quattordici) voti favorevoli, da parte dei 19(diciannove) consiglieri presenti e votanti, su 20(venti) consiglieri assegnati, per cui risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 35/97 e s.m.i.;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 15.09.1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della l.r. 16.12.2000, n. 25, modificato ed integrato dall'art. 7 della l.r. 05.04.2011 n. 6, l'approvazione della mozione di sfiducia, comporta l'immediata cessazione degli Organi elettivi del Comune;
RILEVATO altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l.r. 15.09.1997, n. 35, e dell"art. 55 della l.r. 15.3.1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, ed integrato dall'art. 28 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un Commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l.r. 15.09.1997, n.35 e s.m.i., avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
VISTO l'art. 55 della l.r. 15.3.1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, ed integrato dall'art. 28 della l.r. 3.12.2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22;
RITENUTO, conseguentemente, di dovere nominare un Commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011

(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) Prendere atto della cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio comunale di **SCORDIA**.

Art. 2) Nominare il sig./dott. Filippo Vitale, qualifica Vice Questore in Quiescenza in servizio presso _____ Commissario Straordinario per la gestione del Comune di **SCORDIA**, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3) Al Commissario Straordinario è corrisposto, ove dovuto, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08.05.2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22.05.2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 30 AGO. 2016

L'ASSESSORE
A.L. Lantieri

IL PRESIDENTE
Rosario Crocetta